



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Tel.0121.541180

Fax. 0121.541548

e-mail: osasco@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI OSASCO

(Approvato con deliberazione di G.C. n. 47 del 01/07/2014)

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n.145, la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2 - MODALITA' D'ACQUISTO DELLE ARMI DELLE MUNIZIONI E LORO CARATTERISTICHE

1. Le armi da fuoco in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art.7 della L.18.4.1974 n.110.
2. Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al Questore di Torino, affinché rilasci apposito NULLA OSTA.
3. L'istanza presentata ai fini del rilascio del NULLA OSTA, deve essere corredata di apposita Deliberazione, con cui L'Amministrazione Comunale dispone l'armamento degli addetti al Servizio di Polizia Locale, nonché l'approvazione del presente Regolamento.
4. L'istanza presentata al Questore può essere sottoscritta dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale in nome e per conto del Comune di Osasco.

5. Il Sindaco, una volta acquistate le armi, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., provvede alla loro denuncia presso la Questura di Torino mediante il modello 38SDI, ai fini dell'inserimento nello SDI.
6. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere all'acquisto di nuove munizioni è necessario acquisire il NULLA OSTA da parte della Questura di Torino.

**ART. 3 –
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S..
2. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto di Torino.

**ART. 4 –
SERVIZI PER I QUALI È PREVISTO IL PORTO DELL'ARMA**

1. I servizi per i quali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza **devono** portare l'arma di cui sono eventualmente dotati, sono i seguenti:
 - a. servizi esterni di vigilanza nell'arco delle 24 ore;
 - b. servizi di pronto intervento;
 - c. servizi di Polizia stradale;
 - d. servizi di accertamento e verifica della normativa residenziale;
 - e. servizi speciali stabiliti dal Responsabile del Servizio su direttiva del Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge n.65 del 1986;
2. I servizi per i quali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza **possono** portare l'arma di cui sono eventualmente dotati, sono i seguenti:
 - a. servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
 - b. servizi di controllo ai seggi nelle giornate in cui si svolgono le elezioni/referendum e durante il trasporto dei plichi presso le sedi indicate dalla Prefettura.
 - c. servizi di vigilanza durante manifestazioni / cortei
 - d. ogni altro servizio nel quale il porto dell'arma è necessario per la incolumità dell'addetto.

**ART. 5 –
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA MUNIZIONAMENTO E
CASSETTA DI SICUREZZA**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale da atto con apposito verbale dell'assegnazione delle armi e del relativo munizionamento agli addetti.

2. L'assegnazione dell'arma può avvenire in via **PROVVISORIA** o in via **CONTINUATIVA**.
3. L'assegnazione in via provvisoria è disposta, nei limiti di cui al precedente articolo 4, dal Responsabile del Servizio della Polizia Locale.
4. L'assegnatario dell'arma in via provvisoria, al termine del servizio dovrà depositare la medesima nella propria cassetta di sicurezza assegnata, curandone i controlli stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
5. L'arma può essere assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
6. L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art.6, co.3, del D.M. 4.3.1986 n. 145, per un periodo di cinque anni ed è soggetta a revisione con cadenza annuale.
7. L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma nell'apposita cassetta, quando si effettuino servizi disarmati, secondo quanto indicato all'articolo 8 del presente Regolamento. Il deposito dell'arma dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste dal D.M. 4 marzo 1987 n.145.
8. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma. Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell'arma di cui al presente Regolamento, l'addetto è tenuto a portare con sé il tesserino personale di riconoscimento.
9. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
10. Dell'assegnazione dell'arma a ciascun addetto viene data notizia alla Prefettura, alla Questura di Torino e alla Stazione Carabinieri di Pinerolo.
11. A ciascun addetto viene assegnata una cassetta di sicurezza personale munita di tutte le chiavi o di combinazione.
12. L'addetto ricevente dovrà inserire una copia delle chiavi ricevute o della combinazione (che sarà da lui reimpostata), all'interno di una busta, la quale sarà chiusa e sigillata e posta la relativa firma dello stesso sui lembi della busta. All'esterno della busta, sul fronte, dovranno essere riportati in stampatello i dati anagrafici (nome e cognome) dell'addetto.
13. Questa busta sarà consegnata al Sindaco il quale ne curerà diligentemente la custodia protetta da adeguato sicurezza antifurto. Della consegna sarà redatto apposito atto.
14. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio di Polizia Locale possono eseguire controlli e ispezioni delle cassette di sicurezza assegnate, in presenza o meno degli addetti al Servizio di Polizia Locale.
15. Su assenza del titolare della cassetta, si procederà all'apertura della busta preventivamente consegnata al Sindaco.

16. Dell'apertura della busta e della relativa ispezione della cassetta di sicurezza individuale dovrà, essere redatto apposito verbale, ove saranno riportate le operazioni eseguite ed il contenuto della cassetta di sicurezza.
17. A dette operazioni (apertura busta e ispezione) dovranno assistere congiuntamente il Sindaco e il Responsabile del Servizio Polizia Locale. In caso d'impedimento di quest'ultimo, lo stesso sarà sostituito dal Segretario Comunale.

ART. 6 – SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

1. Le munizioni assegnate agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione o ad altre situazioni che ne possano compromettere l'efficienza. Le munizioni sostituite sono versate presso il competente posto di polizia (*la locale Stazione dei Carabinieri di Pinerolo*), previa redazione dei necessari atti. I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati, sul registro di carico-scarico ("Registro assegnazione armi e munizioni"), custodito dal Responsabile del Servizio.

ART. 7 – MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987 n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano, l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito e caricatore di riserva nell'apposito portacaricatore.
3.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n.65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
4.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento.

ART. 8 – FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

**ART. 9 –
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

**ART. 10 –
SERVIZI ESPLETATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE
PER SOCCORSO O IN SUPPORTO**

1. I servizi espletati da parte degli addetti al servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi fra amministrazioni, sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, e dell'art 9 del D.M. n. 145/1987, che il personale inviato composto da addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica Sicurezza espletino il servizio in uniforme munito dell'arma.
2. Nei casi previsti dall'art.7 e dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio Comunale, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
3. A tal fine, gli addetti che dovranno espletare detti servizi, dovranno avere l'arma assegnata in via continuativa.
4. Gli artt. 4 - 6 - 8 - 14 del presente regolamento si applicano anche agli addetti di Polizia Locale **dipendenti di altri enti** che prestino servizio presso il Comune di Osasco su richiesta di quest'ultimo.

**ART. 11–
CUSTODIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE ARMI**

1. Ogni assegnatario dell'arma, sia in via provvisoria che continuativa, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. In particolare, l'assegnatario deve:
 - Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con i Colleghi che con persone estranee al Corpo o al Servizio;
 - Curare, per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni;

- Evitare di lasciare incustodita l'arma negli Uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
 - Osservare scrupolosamente durante le esercitazioni, le disposizioni dell'istruttore di tiro.
2. Al di fuori del servizio armato, in caso di assegnazione dell'arma in via continuativa, la stessa e tutte le munizioni date in dotazione devono essere riposte dall'assegnatario nella cassetta di sicurezza personale assegnata. L'arma deve essere riposta rigorosamente scarica.
 3. La cassetta di sicurezza personale dovrà sempre essere chiusa a chiave o mediante combinazione. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave assegnata o della combinazione.
 4. Lo smarrimento o la sottrazione della chiave o della combinazione della cassetta di sicurezza, dell'arma o delle relative dotazioni personali dovrà essere immediatamente riferita al Responsabile del Servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne curerà la denuncia ai competenti organi.

**ART. 12 –
VERSAMENTO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI ASSEGNATE**

1. L'arma ed il relativo munizionamento, assegnati in via continuativa, dovranno essere depositati presso il Comando o l'Ufficio di Polizia:
 - a. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - b. quando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c. durante il periodo di aspettativa e di maternità;
 - d. quando chiesto con ordine di servizio.

**ART. 13 –
ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA**

1. L'Amministrazione Comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.
2. Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
3. Almeno sei volte all'anno, gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o il Sindaco possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia o per quelli che svolgono particolari servizi;

5. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Torino (esempio: calendario esercitazioni).

**ART. 14 –
DOTAZIONE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA AGLI OPERATORI
DELLA POLIZIA LOCALE,
AI SENSI DELLA D.G.R. 16-9063 DEL 01.07.2008**

1. Gli addetti alla Polizia Locale, che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, inquadrati nei ruoli dei Commissari, degli Ispettori e degli Agenti, possono essere dotati degli strumenti di autotutela, che non sono classificati come arma, previsti dalla normativa regionale, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali, nonché per la tutela della propria incolumità personale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela, con scopi e natura esclusivamente difensiva: lo spray irritante, il bastone estensibile e le manette, con le caratteristiche descritte nell'allegato A del regolamento regionale, che costituiscono dotazione di reparto. Tra gli spray rientra il Key Defender OC Spray, che il Ministero dell'Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza, Commissione Consultiva sugli armamenti ed esplosivi ha catalogato fra gli strumenti di autosoccorso, non potendolo inserire tra le armi comuni in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona ai sensi del disposto di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge n. 36 del 21/02/1990.
3. Il Sindaco provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela.
4. A tal fine è adottato un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.
5. Il Sindaco dà atto, nel provvedimento di assegnazione e se previsto, dell'avvenuto superamento dello specifico corso regionale.
6. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e diligente custodia degli strumenti di autotutela assegnati, comportano, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.

**ART. 15 –
COMUNICAZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65, il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Interno.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, il presente Regolamento è comunicato al Prefetto di Torino.

**ART. 16 –
RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987 n 145, alla legge 7 marzo 1986 n. 65 ed alla legge regionale Veneto 20 dicembre 1991 n. 33.

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
1	Campo di applicazione
2	Modalità d'acquisto delle armi e delle munizioni e loro caratteristiche
3	Numero delle armi in dotazione
4	Servizi per i quali è previsto il porto dell'arma
5	Assegnazione dell'arma, munizionamento e cassetta di sicurezza
6	Sostituzione delle munizioni
7	Modalità di porto dell'arma
8	Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
9	Servizi di collegamento e di rappresentanza
10	Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
11	Custodia, cura e manutenzione delle armi
12	Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate
13	Addestramento all'uso dell'arma
14	Dotazione e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori della Polizia Locale, ai sensi della D.G.R. 16-9063 del 01.07.2008
15	Comunicazioni
16	Rinvio